



devano che l'edificio fosse notevolmente arretrato in osservanza al regolamento edilizio Comunale.

Il Pretore di Parma ordina
va all'G. N. A. di depositare una cau-
zione di £ 500.000: prima di continuare
i lavori e rimettere le parti incausi
al Tribunale di Parma, nella quale
sede intervenivano altri frontisti.

Il Tribunale con sentenza
14.4 - 21.5.1954 condannava l'G. N. A. al
risarcimento dei danni ed al pagamen-
to delle spese di lite.

L'G. N. A. appellava contro
detta sentenza e la Corte di Appello di
Bologna modificava detta sentenza, con-
dannando l'G. N. A. alla demolizione,
entro un termine prefissato, della Sopraele-
vazione ed al pagamento delle spese dei
due gradi di giudizio. L'G. N. A. pro-
dusse istanza per la sospensione dello
ordine di demolizione, istanza che venne
accolta dalla citata Corte d'Appello in
attesa dell'esito del ricorso per Cassazio-
ne proposto dall'G. N. A. contro la Sen.